

	IL CASO	LA SOLUZIONE
<i>SCHEMATURE SOLARI</i>	<p>Sto per mettere le tende da sole sul mio terrazzo. Alcuni rivenditori mi hanno detto che i costi si recuperano fiscalmente: è vero?</p> <p>L'anno scorso mi avevano espressamente detto che tale intervento non poteva fruire delle agevolazioni fiscali, sia come intervento edilizio che di risparmio energetico. Sono intervenute delle novità in materia?</p>	<p>Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, è prevista l'estensione dei benefici per l'acquisto e posa in opera di schermature solari nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 €.</p> <p>Vi rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare in combinazione con le vetrate.</p>
<i>INTERVENTO ANTISISMICO</i>	<p>Le spese per interventi di messa in sicurezza statica di un negozio sono recuperabili mediante detrazione di imposta, anche se le stesse poi rilevano nella determinazione del reddito di impresa? Inoltre, l'immobile può trovarsi in qualsiasi parte del territorio nazionale o deve trovarsi nelle zone a rischio sismico?</p>	<p>Nel 2015 resta in vigore la detrazione (valida anche per società ed enti) del 65% nel limite massimo di spesa di 96.000 €, per la messa in sicurezza statica dei abitazioni principali e immobili a destinazione produttiva nelle zone a più alta pericolosità sismica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 2003)</p>
<i>EDIFICI A USO PROMISCUO</i>	<p>Ho un'abitazione parzialmente adibita all'esercizio della mia attività professionale (sono architetto). A breve dovrò eseguire degli interventi di ristrutturazione: posso fruire della detrazione dell'Irpef, quantomeno per la parte della casa destinata ad abitazione?</p>	<p>Per lavori su abitazione ad uso promiscuo, la detrazione del 50% compete a metà, cioè per il 25%. A tal fine rileva la destinazione d'uso al momento di esecuzione dei lavori e sostenimento delle spese.</p>
<i>CODICE FISCALE</i>	<p>Dobbiamo eseguire interventi sulla superficie esterna del nostro edificio, composto da tre appartamenti. In assenza di amministratore, pensavamo di provvedere noi tre proprietari a fare bonifici autonomi, a fronte di fatture autonome, come se fosse intervento interno. La procedura è corretta?</p>	<p>Nel condominio minimo, i condomini, per fruire della detrazione per i lavori sulla parti comuni, devono obbligatoriamente chiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. I bonifici fatti dai singoli proprietari devono indicare il codice fiscale del condomino e del condominio.</p>
<i>FINANZIAMENTO</i>	<p>Per fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie o per interventi di riqualificazione energetica, i pagamenti devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale. Nell'ipotesi di pagamento tramite accesso al credito al consumo, pertanto, non posso fruire dei benefici fiscali?</p>	<p>Il finanziamento dovrà essere erogato tramite bonifico intestato in nome e per conto del mutuatario all'esecuzione dei lavori. La banca provvederà poi a fornire tutta la documentazione al beneficiario della detrazione. Così, il pagamento avviene tutto in una volta.</p>
<i>FINE LOCAZIONE</i>	<p>In accordo con il proprietario dell'appartamento che ho in locazione, nel 2014 ho sostenuto direttamente delle spese di ristrutturazione per fruire della detrazione del 50%. Nel 2015, il rapporto di locazione cesserà: posso continuare a fruire dei benefici fiscali?</p>	<p>La cessione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruire fino alla conclusione del periodo di godimento.</p>
<i>SOSTITUZIONI INFISSI</i>	<p>So che la sostituzione degli infissi è l'intervento più ricorrente per l'accesso alla detrazione del 65% e del 50% per gli interventi di risparmio energetico. Vorrei sapere se per accedere alla detrazione del 65% è sufficiente la semplice sostituzione o se occorrono ulteriori requisiti.</p>	<p>Il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare il calore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che, dopo l'intervento, la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti</p>